COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

(Approvato con Delibera Consiglio comunale n. 71 del 18/11/2025)

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2 - Forma di gestione del servizio
Art. 3 - Determinazione delle tariffe
Art. 4 - Settori competenti
Art. 5 - Modalità di fornitura del servizio
Art. 6 - Allaccio
Art. 7 - Spese di allacciamento
Art. 8 - Canone annuale
Art. 9 - Omesso pagamento
Art. 10 - Riallaccio alla rete
Art. 11 - Canone pluriennale
Art. 12 - Variazioni nell'utenza e disdetta
Art. 13 - Cessazione dell'utenza
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Allacci abusivi
Art. 16 - Divieti ed obblighi
Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazione di norme
Art. 18 - Norme finali

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la fornitura del servizio dell'illuminazione votiva presso il cimitero comunale.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza delle sepolture del cimitero comunale;
b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
c) le modalità di fornitura, di riscossione e di eventuale contenzioso;
d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione del servizio.

Art. 2
Forma di gestione del servizio

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del cimitero comunali direttamente in economia tramite proprio personale dipendente. È fatta salva la possibilità di individuare successivamente da parte dell'Amministrazione Comunale altra forma di gestione tra quelle previste dalla legge.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3
Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del servizio ed il canone di allacciamento sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale che potrà aggiornarle in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in corso di formazione.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio comunale e l'utente, in caso di non accettazione di tali modifiche, ha facoltà di cessare l'utenza da comunicare con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 4
Settori competenti

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:

a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allacciamento valide come contratto, distacco, modifiche, ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, riscossione, accertamento e contenzioso;

b) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.

Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Servizi cimiteriali.
Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente a disposizione del Settore Manutenzione e Lavori Pubblici.

Art. 5
Modalità di fornitura del servizio

1. Il Comune provvede all'accensione delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 28 febbraio per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone annuale relativamente all'anno in corso; a questo proposito si precisa che le richieste di disdetta dell'illuminazione votiva presentate dopo la data suindicata avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

4. Ove si accerti, anche su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
5. L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comporta rimborsi agli utenti. È cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Art. 6
Allaccio

1. La richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Servizi cimiteriali potrà essere inoltrata in qualunque momento dell'anno.
2. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo e dovrà riportare i dati anagrafici del soggetto richiedente, la residenza, il codice fiscale, i contatti per le comunicazioni, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data di decesso, i dati della sepoltura alla quale la luce è destinata ed impegnerà il richiedente come un ordinario contratto.
3. L'Ufficio Servizi cimiteriali ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio Tecnico per l'attivazione del servizio che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'allacciamento, mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.
4. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Chianciano Terme o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e delle lampadine a led. Resta a carico dei privati la fornitura della plafoniera decorativa atta ad ospitare il portalampade fornito dal Comune.

Art. 7
Spese di allacciamento

1. Il richiedente è tenuto a versare come spese di allacciamento la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese: esso comprende le spese di allacciamento e derivazione ed installazione della portalampada e della prima lampadina a led.
2. Tali spese dovranno essere versate successivamente alla richiesta della domanda di allaccio di cui al precedente art. 6.
3. Si procederà all'allaccio e alla installazione della portalampada e della lampadina a led dopo aver ricevuto il pagamento da parte del richiedente.

Art. 8
Canone annuale

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, del canone annuale (tariffa) come stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il canone annuale deve essere pagato tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sull'avviso di pagamento.
3. Limitatamente all'anno di attivazione del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
4. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale fornito dall'Amministrazione, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
5. Al canone viene applicata l'IVA corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le spese di stampa e spedizione degli avvisi se e nella misura dovuta, in base alla modalità di invio dell'avviso di pagamento.
6. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.
7. Il pagamento del canone annuo dovrà avvenire entro il termine indicato nell'avviso di pagamento e sarà riferito all'intera annualità.

Art. 9
Omesso pagamento

1. L'ufficio Servizi cimiteriali, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata negli avvisi di pagamento e procede all'emissione di un sollecito di pagamento.
2. Il suddetto sollecito conterrà l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito (successivi 30 giorni), comporta l'immediata cessazione del servizio attraverso il distacco dalla rete e al recupero della somma dovuta.

Art. 10
Riallaccio alla rete

1. Qualora, in seguito ad omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento di cui al precedente art. 7, previa estinzione del debito pregresso.

Art. 11
Canone pluriennale

1. È consentito, a richiesta dell'utente, il pagamento pluriennale del canone annuale in unica soluzione per un periodo di anni 25 nei loculi e comunque per le sepolture private ed individuali e per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali o colombari, nonché 10 anni nelle tombe in terra – non frazionabile – applicando la tariffa annuale in vigore al momento della presentazione della domanda per il numero degli anni previsti.
2. Per le concessioni già in essere è concessa analoga facoltà applicando la tariffa annuale in vigore al momento della presentazione della domanda per il numero degli anni previsti rimanenti fino alla scadenza del contratto di concessione.

Art. 12
Variazioni nell'utenza e disdetta

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza, dichiarati al momento della richiesta di allaccio, possono riguardare l'indirizzo e/o il nominativo dell'intestatario della richiesta di fornitura del servizio per eventuale subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Servizi cimiteriali, nel più breve tempo possibile, mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito internet del Comune stesso.
3. Gli avvisi di pagamento restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia stato possibile provvedere ad un ulteriore invio, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente art. 10.
4. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le modalità di cui al comma 2, ed avrà efficacia dal primo mese successivo alla data della richiesta.

Art. 13
Cessazione dell'utenza

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
2. Le richieste di disdetta dell'illuminazione votiva presentate dopo il 28 febbraio avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

Art. 14
Trasferimenti

1. Nel caso che una salma, resti mortali o ceneri vengano trasferiti nell'ambito del cimitero comunale, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve compilare l'apposito modulo di richiesta per attivazione del servizio, che si configura come una nuova utenza, con contemporanea disdetta della precedente luce votiva, così come previsto dall'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, tenendo conto del pagamento del canone effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente.

Art. 15
Allacci abusivi

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza pagamento delle spese di allaccio e dei canoni annuali il Settore Manutenzione e Lavori Pubblici provvede immediatamente all'interruzione del servizio.
2. La regolarizzazione della posizione dovrà avvenire presentando una nuova richiesta di allaccio sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento.

Art. 16
Divieti ed obblighi

1. È vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto d'illuminazione votiva, sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi d'illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. È compito dell'utente comunicare tempestivamente ogni guasto o rottura dell'impianto.
4. La lampada decorativa atta ad ospitare il portalampade fornito dal Comune, è fornita a cura e spese dell'utente. Rimangono a cura e spese dell'utente l'efficienza della lampada decorativa che se deteriorata dal tempo o dalla vetustà, o comunque reputata non più idonea a garantire il necessario livello di sicurezza, dovrà essere sostituita a cura e spese dell'utente.
5. Dopo invito alla sostituzione del portalampade se, l'utente non provvede, si disporrà d'ufficio il distacco dell'energia elettrica per motivi di sicurezza. La fornitura elettrica verrà effettuata non appena ripristinato la plafoniera decorativa.

Art. 17
Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Le disposizioni del presente Regolamento decorrono dalla data di esecutività della Delibera di adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. È comunque abrogata qualsiasi disposizione del Comune precedente o contraria a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 18
Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme del Codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.